


ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministero dell' Ambiente DEC/GAB/175 del 22/10/2012)

NUM.1 DEL 1 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEI FONDALI MARINI E DELLE PRATERIE DI POSIDONIA OCEANICA - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LIBERO ANCORAGGIO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 1 del mese di SETTEMBRE nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via G. Cesare 7

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Quadro sulle aree protette del 6.12.1991 n. 394 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 10/1994 recante l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, recante l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/GAB/175 del 22.10.2012 con il quale il dott. Giuseppe Bonanno è stato nominato Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell' Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15/04/2009;

VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

VISTA la nota del Ministero dell' Ambiente prot. DCN/3D/2002/13260 del 17.07.2002;


VISTA la nota del Ministero dell' Ambiente prot. DPN/4D/2005/26048 del 17.05.2005, avente ad oggetto "Potestà regolamentare degli Enti Parco. Chiarimenti e prescrizioni";

VISTA altresì la Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat";



16

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. DCN/3D/2002/13260 del 17.07.2002;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. DPN/4D/2005/26048 del 17.05.2005, avente ad oggetto "Potestà regolamentare degli Enti Parco. Chiarimenti e prescrizioni";

PRESO ATTO CHE con le deliberazioni n° 6 del 5 marzo 2014 e la n° 7 del 13 marzo 2014 aventi ad oggetto rispettivamente "Approvazione proposta di Piano per il Parco" e "Approvazione di proposta di Regolamento del Parco", si dato luogo all'avvio dell'iter di approvazione degli strumenti di gestione e governo del territorio;

PRESO ATTO, altresì che con Deliberazione n° 1 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Gestione della Zps ITB0110008 Arcipelago di La Maddalena e dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Sic ITB 0110008 Arcipelago di La Maddalena", si è dato luogo all'avvio dell'iter di aggiornamento del Piani di gestione dei succitati Sic e Zps;

CONSIDERATA la specifica competenza dell'Ente Parco in materia di tutela e salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e, nel caso, dei sistemi di spiaggia;

VALUTATO di dover intervenire a protezione dei valori ambientali in parola, al fine di evitare la frammentazione dell'habitat e prevenire qualsiasi rischio ambientale o naturalistico, con la predisposizione di un apposito provvedimento che limiti il depauperamento delle praterie di Posidonia Oceanica presenti nei luoghi di maggior frequentazione turistica ed in particolare nell'area identificata come "Porto Madonna";

VERIFICATO dagli Uffici dell'Ente che le attività di ancoraggio non controllato anche all'interno dei campi boa allestiti dall'Ente Parco sono la causa principale dei fenomeni depauperativi della suddetta prateria di Posidonia e che le boe installate sono insufficienti alla domanda turistica e che, per contro, non è possibile installare numeri superiori di boe sia per impatto paesaggistico che per impatto economico e gestionale a carico dell'Ente Parco;


RITENUTO che l'ancoraggio non regolamentato è causa di degrado ambientale e verificata l'impossibilità di esercitare un controllo puntuale da parte del personale nell'Ente e delle forze dell'Ordine d'istanza nell'Arcipelago di La Maddalena;

VALUTATA positiva l'esperienza maturata all'interno della Riserva delle Bocche di Bonifacio dove sono state identificate e rese visibili sul territorio specifiche aree di "libero ancoraggio" tali che, l'attività di ancoraggio, in esse non comporta alcun impatto sugli habitat perché localizzate in aree con fondale inerte;

CONSIDERATA la necessità di sperimentare nel territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di suddette aree di libero ancoraggio;

Handwritten signature or mark.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DATO ATTO che, comunque, è fatto divieto in tutto il perimetro del Parco la possibilità di ancorare in presenza di praterie di Posidonia Oceanica;

VISTA la relazione dell'ufficio ambiente, prot. 5555/15 del 26 Agosto 2015 che identifica gli ambiti idonei all'individuazione di suddette aree di libero ancoraggio e zona sensibile di divieto di ancoraggio rinforzato e nella quale si identificano le coordinate geografiche poste ai vertici delle aree al cui interno si certifica la presenza di un fondale e un substrato non idoneo all'ancoraggio e presenza di habitat che potrebbero essere colpiti dall'attività di ancoraggio;

DATO ATTO che tra le finalità precipue di un Parco Nazionale vi è quella di garantire la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

PRESO ATTO che in assenza di disposizioni specifiche finalizzate alla sua tutela, le aree marine ricomprese nel perimetro del Parco, con particolare riferimento all'area identificata col nome di "Porto Madonna", sarebbero oggetto di ulteriori danni dall'attività diportistica;

VISTO l'articolo 30 - Sanzioni, della L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e ss. mm. ed ii, ed in particolare il comma 2 - che recita *"La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta"* - e il comma 3 - che recita *"In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno"*;


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - che recita *"Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni."*;

VISTA, infine, l'Ordinanza del presidente n°3 del 19.07.2007 disciplina per l'esercizio dell'attività di ormeggio e ancoraggio nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

DATO ATTO che la Direzione ha elaborato il parere di regolarità tecnico-amministrativa, rilasciato ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. f) dello Statuto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ORDINA

- di dare immediata esecuzione, fino all'entrata in vigore del Piano del Parco e del Regolamento di cui alla Legge 394/1991, alle seguenti disposizioni:

1) Nel rispetto delle direttive impartite con ordinanza del presidente n° 3 del 19.07.2007, sono istituite n° 1 "aree di divieto di ancoraggio zona rinforzata" all'interno dell'area geografica denominata "Porto Madonna" e identificata in cartografia con colorazione rossa e n°1 area speciale interna di ancoraggio denominata "area interna di libero ancoraggio" indentificate in cartografia con colorazione verde;

2) Le "aree divieto di ancoraggio zona rinforzata", di cui al punto 1, sono identificate ciascuna da 4 vertici aventi le seguenti coordinate geografiche:

Area di divieto di ancoraggio rinforzata (zona rossa)

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1) Lat.= 41°17'1.09"N | 9°21'31.75"E |
| 2) Lat.=41°17'1.03"N | 9°21'39.55"E |
| 3) Lat.= 41°16'50.71"N | 9°21'31.24"E |
| 4) Lat.= 41°16'47.39"N | 9°21'38.85"E |



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



3) in corrispondenza dei vertici dell' area sono collocate delle boe di colore rosso sotto riportanti l'immagine dell'ancora con la dicitura "divieto di ancoraggio" seguita dal numero identificativo relativo. E' fatto divieto ormeggiare alle boe di perimetrazione, rimuoverle o danneggiarle;

4) All'interno delle "aree interne di libero ancoraggio indicate in cartografia come zona verde" vigono comunque le prescrizioni di cui all'Ordinanza del presidente n° 3 del 19.07.2007. E' vietata, altresì, la dispersione di sostanze inquinanti, l'uso di detergenti e/o qualsiasi altra sostanza che può comportare danno agli equilibri ecologici del mare.

DISPONE

- di **pubblicare** all'Albo dell'Ente la presente Ordinanza;
- di **abrogare** qualsiasi precedente provvedimento adottato in contrasto con la presente Ordinanza;
- di **dare atto** che il divieto è vigente sino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, fatta salva l'eventuale emanazione di ulteriore Ordinanza;
- di **dare atto** che a norma dell'art. 30 comma 2 della Legge 394/91, le violazioni della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa, salvo ogni altro provvedimento necessario e comunque fatta salva ogni prerogativa rispetto alla repressione di azioni che danno luogo a danno ambientale;
- di **dare atto** che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni si applichino gli articoli 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - e 30, comma 3, della Legge 394/1991.
- di **dare mandato** al Direttore per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del parco e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti; l'installazione di appositi cartelli che invitano i bagnanti a non oltrepassare la delimitazione che protegge l'area da preservare.
- di **pubblicare** all'Albo dell'Ente la presente ordinanza;
- di **trasmettere** la presente ordinanza a: Prefetto di Sassari, Questore di Sassari, Sindaco di La Maddalena, all'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, Capitaneria di Porto di La Maddalena, Guardia di Finanza di Palau e di La Maddalena, Stazione Carabinieri di La Maddalena, Stazione locale Corpo Forestale e V.A. della Ras, Stazione locale Corpo Forestale dello Stato, Comando Polizia Municipale di La Maddalena, Stazione Carabinieri di Arzachena, Stazione Polizia di Stato di Palau



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo dell'Ente, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni


IL PRESIDENTE

Dr Giuseppe Bonanno

La presente ordinanza n.1 del 1 settembre 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 01 SET. 2015 con n° 043/ del registro.



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



PARERE REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

OGGETTO: ADOZIONE ORDINANZA PER INDIVIDUAZIONE AREE DI LIBERO ANCORAGGIO

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. f), si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'ordinanza indicata in oggetto.

IL DIRETTORE

(dott. **Ciro Pignatelli**)

